

Roma, 18 febbraio 2010

**Circolare n.27/2010**

**Oggetto: Organizzazione – Modifiche statutarie.**

L'Assemblea Confetra del 9 febbraio scorso ha approvato alcune modifiche agli articoli 10 e 11 dello Statuto introducendo nuovi criteri di attribuzione dei voti in Assemblea, in particolare per equilibrare il peso delle associazioni territoriali con quello delle federazioni nazionali.

Il testo aggiornato dello Statuto, in corso di registrazione notarile, verrà inviato a tutte le componenti confederali.

Fabio Marrocco  
*Responsabile di Area*

*Allegato uno*  
*M/t*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

**STRALCIO STATUTO CONFETRA**

**ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA**

| VECCHIO TESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NUOVO TESTO APPROVATO IL 9.2.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.</b> L'Assemblea della Confederazione è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni aderenti, o da persone da questi delegate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IDEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>2.</b> Non sono ammesse deleghe tra rappresentanti di organizzazioni diverse, e la stessa persona non può rappresentare più di una organizzazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>3.</b> I rappresentanti delle organizzazioni possono essere assistiti in Assemblea dai rispettivi consiglieri e direttori o segretari generali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>4.</b> A ciascuna organizzazione spetta un numero di voti proporzionale all'ammontare dei contributi <del>← da essa corrisposti</del> alla Confederazione per l'esercizio dell'anno precedente a quello nel corso del quale si riunisce l'Assemblea. Alle organizzazioni associate in via ordinaria compete un voto ogni cinquecento euro di contributi <del>← corrisposti</del>; agli associati speciali compete un voto ogni duemilacinquecento euro di contributi corrisposti. Le frazioni di voto non contano.</p> | ordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ←                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ←                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>5.</b> Alle suddette organizzazioni associate in via ordinaria competono, oltre ai voti di cui al comma 4, voti aggiuntivi secondo le seguenti regole:<br/>           a) a ciascuna associazione territoriale compete 1 voto aggiuntivo ogni 15 imprese associate per le prime 150 imprese; oltre le 150 e fino a 300 imprese associate compete 1 voto ogni 50 imprese;<br/>           b) sulla base del settore di appartenenza delle aziende che applicano il CCNL</p> |

dirigenti del terziario, a ciascuna federazione nazionale compete 1 voto aggiuntivo ogni 3.000 euro di contributi incassati dalla Confetra tramite la Convenzione ex Fendac fino ad un massimo di 100.000 euro di contributi per federazione.

6. Il numero di voti che compete a ciascuna associazione territoriale in base ai commi precedenti è riproporzionato in misura tale da garantire che il totale dei voti spettanti alle associazioni territoriali sia tendenzialmente uguale al totale dei voti spettanti alle federazioni nazionali associate in via ordinaria.

7. IDEM

5. Nel primo anno di adesione, all'organizzazione aderente compete un voto.

## ARTICOLO 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

### VECCHIO TESTO

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) la determinazione delle direttive generali dell'azione della Confederazione;
- b) l'elezione del Presidente confederale;
- c) l'elezione di 12 componenti la Giunta;
- d) l'elezione del Presidente e dei due membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- f) lo scioglimento della Confederazione e le modificazioni dello Statuto;
- g) la revoca anticipata del Presidente nelle ipotesi di gravi e ripetute violazioni del presente Statuto o delle direttive dettate dall'Assemblea.

### NUOVO TESTO APPROVATO IL 9.2.2010

IDEM

- h) l'approvazione delle convenzioni contributive.